Giustizia amministrativa
A cura del Segretariato Generale della Giustizia amministrativa
Consiglio di St
Tribunali Ammi

Torna alla pagina precedente

**N. 03181/2016 REG.PROV.CAU.**
**N. 04702/2016 REG.RIC.**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza Bis)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 4702 del 2016, proposto da:

[redacted] rappresentato e difeso dagli avv. Francesco Leone, Simona Fell e **Maria Saia**, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Francesco Leone, in Roma, Lungotevere Marzio n. 3;

*contro*

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12; Ufficio Scolastico Regionale della Basilicata, Ufficio Scolastico

Regionale della Calabria, Ufficio Scolastico Regionale della Campania, Ufficio Scolastico Regionale dell'Emilia Romagna, Ufficio Scolastico Regionale Per il Friuli Venezia Giulia, Ufficio Scolastico Regionale Per il Lazio, Ufficio Scolastico Regionale Per La Liguria, Ufficio Scolastico Regionale Per La Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale Per Le Marche, Ufficio Scolastico Regionale Per il Molise, Ufficio Scolastico Regionale Per il Piemonte, Ufficio Scolastico Regionale Per La Puglia, Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia, Ufficio Scolastico Regionale Per La Sardegna, Ufficio Scolastico Regionale della Toscana, Ufficio Scolastico Regionale Per L'Umbria, Ufficio Scolastico Regionale Per il Veneto, Ufficio Scolastico Regionale Per L'Abruzzo, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati per legge presso gli uffici, in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

*per l'annullamento*

*previa sospensione dell'efficacia,*

del d.m. M.I.U.R. n.106 del 23 febbraio 2016 ( medie- superiori), cosiddetta "buona scuola";

e per il risarcimento dei danni conseguenti;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale della Basilicata e di Ufficio Scolastico Regionale della Calabria e di Ufficio Scolastico Regionale della Campania e di Ufficio Scolastico Regionale dell'Emilia Romagna e di Ufficio Scolastico Regionale Per il Friuli Venezia Giulia e di Ufficio Scolastico Regionale Per il Lazio e di Ufficio Scolastico Regionale Per La Liguria e di Ufficio Scolastico Regionale Per La Lombardia e di Ufficio Scolastico Regionale Per Le Marche e di Ufficio Scolastico Regionale Per il Molise e di Ufficio Scolastico Regionale Per il Piemonte e di Ufficio Scolastico Regionale Per La Puglia e di Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia e di Ufficio Scolastico Regionale Per La Sardegna e di Ufficio Scolastico Regionale della Toscana e di Ufficio Scolastico Regionale Per L'Umbria e di Ufficio Scolastico Regionale Per il Veneto e di Ufficio Scolastico Regionale Per L'Abruzzo;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e

competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2016 la dott.ssa Maria Cristina Quiligotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che, alla luce dell'orientamento cautelare della sezione, sussistono i presupposti per l'accoglimento della proposta istanza cautelare esclusivamente per la classe concorsuale B014, atteso che, solo relativamente alla predetta classe è dedotto in ricorso che non sono mai stati predisposti gli appositi ordinari percorsi abilitativi;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza *bis*) accoglie l'istanza cautelare e per l'effetto:

a) sospende l'esecutività del provvedimento impugnato ai fini dell'ammissione con riserva di parte ricorrente alla partecipazione alla procedura concorsuale di cui trattasi, eventualmente anche nell'ambito di apposite prove suppletive;

b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 28 febbraio 2017, ore di rito.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita

dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2016 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Maria Cristina Quiligotti, Consigliere, Estensore

Emanuela Loria, Consigliere

**L'ESTENSORE IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/06/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

© 2014 - giustizia-amministrativa.it Accessibilità Mappa del sito Guida al sito Informativa privacy Regole di accesso

Condizioni di utilizzo